22323-21

CU

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

V SEZIONE CIVILE

Oggetto: Trib.-Accesso non domic. della G.F.-Autorizz.-Necessità-Esclusione-Conseguente utilizz. documentale;Ric. Cass.-Motivi-Profili di inamm.

Composta da

Ernestino Luigi Bruschetta	- Presidente -	
Giuseppe Fuochi Tinarelli	- Consigliere -	R.G.N. 16615/2014
Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera	- Consigliere -	Cron. 22323
Maria Rosaria Castorina	- Consigliere -	AD – 27/04/2021
Fabio Antezza	- Consigliere Rel.-Est. -	

2861/21

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16615/2014 R.G. proposto da (omissis) (C.F.: (omissis)), nato a (omissis) il (omissis), **in proprio e quale legale rappresentante ed ex liquidatore di** (omissis) **in liquidazione** (cessata, già con sede in (omissis), C.F: (omissis)), e (omissis) (C.F.: (omissis)), nato a (omissis), rappresentati e difesi dall'Avv. (Prof.) (omissis) e dall'Avv. (Prof.) (omissis) e con domicilio eletto presso quest'ultimo Avvocato (con studio in (omissis) (omissis);

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– costituita ma non controricorrente –

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione provinciale di Padova, Uff. legale, in persona del Direttore *pro tempore*;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Veneto n. 93/26/2013, emessa il 16 dicembre 2013 e depositata il 20 dicembre 2013;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 27 aprile 2021 dal Consigliere Fabio Antezza;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) , in proprio e quale legale rappresentante ed ex liquidatore di (omissis) in liquidazione, e (omissis) (omissis) (ex socio), ricorrono, con 2 motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell'appello principale esperito dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») e di rigetto di quello incidentale proposto dai contribuenti avverso la sentenza, n. 58/13/11, con la quale la CTP di Padova aveva accolto l'impugnazione di avvisi di accertamento, per gli anni dal 2005 e 2006, emessi per il recupero di IVA ed imposte dirette in ragione di omessa contabilizzazione di ricavi ed indebite detrazione d'IVA e deduzione di costi.

2. La CTP, in particolare, accolse le impugnazioni ritenendo irritualmente acquisita, quindi inutilizzabile, la documentazione extracontabile posta a fondamento degli avvisi di accertamento.

3. La CTR, per converso, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, ritenuta ritualmente acquisita (quindi utilizzabile) la documentazione extracontabile di cui innanzi, considerò raggiunta la prova della presenza di una contabilità parallela e quindi legittimo l'accertamento analitico-induttivo, con conseguente riconoscimento dei soli costi documentati, oltre che fondato il recupero dell'IVA e delle maggiori imposte sui redditi in capo al socio.

4. Contro la sentenza d'appello i contribuenti ricorrono con 3 motivi e la sola A.E., direzione generale, si costituisce ma senza controricorrere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione del combinato disposto degli artt. 52, co. 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 33, co. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 63, co. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972».

In sostanza, si sindaca la statuizione impugnata per non aver la CTR «preso atto che la documentazione extracontabile acquisita dalla Guardia di finanza, sulla cui base si fonda la ricostruzione dei ricavi accertati, è inutilizzabile ai fini dell'accertamento in quanto acquisita in modo illegittimo in un locale per cui non sussiste l'autorizzazione all'accesso». Nella specie, pur facendo l'autorizzazione esplicito riferimento all'accesso presso l'unità locale (non costituente abitazione) sita in (omissis), (omissis) al fine di eseguire una verifica fiscale di carattere parziale, l'accesso, sempre a detta dei ricorrenti, sarebbe stato effettuato, dalla Guardia di finanza, in locali seminterrati siti nella stessa via ma al n. 5.

2.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, i citati artt. 33 e 52, che i ricorrenti assumono violati dalla CTR, prevedono come necessaria l'autorizzazione (dell'Autorità giudiziaria), in forza dell'inviolabilità del domicilio di cui

all'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi, differente da quella in esame, di accesso presso l'abitazione del contribuente e non con riferimento ad accessi in locali commerciali o di associazioni ovvero di un club (*Cass. Sez. 5, 15.10.2018, n. 25650, Rv. 650749-01*).

Ai sensi dell'art. 35 della l. n. 4 del 1929, peraltro, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai dipendenti civili dell'Amministrazione finanziaria (*ex plurimis, Cass. Sez. 5, 28.06.2019, n. 17525, Rv. 654395-01*, che, in applicazione del principio, ha dichiarato la piena utilizzabilità degli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza a seguito di un accesso non preceduto dall'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria posto in essere presso la sede legale della contribuente coincidente con l'abitazione dell'amministratore unico della stessa).

Fermo restando quanto innanzi evidenziato, comunque, dalla sentenza impugnata, oltre che dallo stesso ricorso e dalla statuizione di primo grado (trascritta in esso), emerge che l'accesso è stato eseguito proprio presso il locale sito al n. (omissis) , compresa la relativa pertinenza, costituita dal piano interrato ove è stata reperita la documentazione extracontabile in oggetto, anche se, per fare ingrasso nella detta pertinenza la Guardia di Finanza ha dovuto utilizzare l'accesso costituito dall'adiacente civico n. (omiss .

3. Con il motivo n. 2 si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La nullità, in particolare, deriverebbe dal non aver la CTR pronunciato, in forza di omessa valutazione, «sull'argomentazione su un autonomo motivo di dell'atto di costituzione in giudizio,

controdeduzioni ed appello incidentale», inerente l'erronea attribuzione al socio del maggior reddito accertato in capo alla società a seguito di disconoscimento della deduzione dei costi.

3.1. Il motivo in esame, inammissibile per plurimi profili, è infondato.

In primo luogo, con esso, più che prospettare *errores in procedendo*, al netto di inammissibili valutazioni di merito (anche di natura probatoria) che si vorrebbero in questa sede sostituire a quelle della CTR, anche in termini di omesse valutazioni di argomentazioni, si deducono insufficienze motivazionali non più prospettabili in forza dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nella sua formulazione, *ratione temporis* applicabile, successiva alla sostituzione operata dal d.l. n. 83 del 2012.

Nel merito cassatorio, invece, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la CTR, considerata utilizzabile la documentazione extracontabile acquisita in sede di accesso, pronuncia in merito ai profili di cui innanzi. Essa, difatti, considera raggiunta la prova della presenza di una contabilità parallela e quindi legittimo l'accertamento analitico-induttivo, con conseguente riconoscimento dei soli costi documentati, oltre che fondato il recupero dell'IVA e delle maggiori imposte sui redditi in capo al socio.

4. In conclusione, il ricorso (congiunto) non merita accoglimento, nulla sulle spese del presente giudizio di legittimità non essendo stato proposto controricorso.

4.1. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi

esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda *Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315*).

P.Q.M.

rigetta il ricorso, disponendo che nulla è dovuto in merito alle spese del presente giudizio di legittimità e dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021

Il Presidente

Ernestino Luigi Bruschetta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 05 AGO. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Isabella Panacchia